

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 8 novembre 2007, n. 228

Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sulle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'articolo 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto sia delle intenzioni del legislatore, richiamate nella risoluzione della Commissione VI Finanze del 15 maggio 2007, di voler agevolare quegli enti senza fini di lucro che hanno effettivamente sempre svolto un'attività preposta alla salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina, sia dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 129 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che ha espresso il proprio parere con nota n. U/1348-III/1.3 del 19 giugno 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-16342/UCL del 10 ottobre 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti e modalita' per la presentazione della domanda

1. Le associazioni senza fine di lucro, che nelle finalita' istituzionali prevedono la realizzazione o la partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, a decorrere dal 20 luglio ed entro e non oltre il 20 settembre di ciascun anno d'imposta, presentano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello predisposto dall'Agenzia delle entrate, domanda con la quale chiedono di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La domanda, a pena di inammissibilita', reca in particolare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale sotto la propria responsabilità il legale rappresentante dell'organizzazione dichiara:

a) l'assenza del fine di lucro;

b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalita' istituzionali dell'associazione;

c) l'effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell'ambito territoriale di appartenenza dell'associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;

d) il reddito complessivo dell'associazione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda;

e) da quale anno effettivamente l'associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b);

f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

Art. 2.

Criteri di definizione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. Nell'individuazione dei beneficiari, da effettuare con successivo decreto, si tiene conto dei soggetti che da più tempo operano per la realizzazione o partecipano in modo continuativo a manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e, a parità di tale condizione, alle manifestazioni di più antica istituzione e rappresentative in modo preminente delle tradizioni storico, artistico e culturali di una determinata realtà territoriale e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute idonee.

2. Con successivo provvedimento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore dell'Agenzia delle entrate approva il modello di domanda di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Controllo requisiti formali e individuazione dei soggetti

1. L'Agenzia delle entrate esamine le istanze di cui all'articolo 1, verificata la sussistenza dei requisiti formali, redige un elenco dei soggetti, specificando il relativo reddito, secondo i criteri indicati nell'articolo 2, comma 1. L'elenco e' trasmesso entro il 30 ottobre di ciascun anno al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua i soggetti beneficiari, fino alla concorrenza del limite di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 4.

Esonero delle scritture contabili e sanzioni

1. I soggetti beneficiari sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia delle entrate effettua idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. Qualora dal controllo di cui al comma 2 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione l'istanza di cui all'articolo 1 è presentata entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento previsto all'articolo 2, comma 2; nei successivi quaranta giorni l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1. Relativamente ai periodi d'imposta 2007 e 2008 è prevista la presentazione di un'unica istanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 91